

# CONDIZIONI GENERALI (CG)

## POOL DI CONSULENTI AENEC

### 1. Campo d'applicazione

Le presenti Condizioni Generali regolano la fornitura di servizi da parte dell'Agenzia dell'energia per l'economia (di seguito denominata «AEnEC») alle imprese che intendono stipulare un accordo sugli obiettivi con la Confederazione tramite il pool di consulenti dell'AEnEC.

Con la sottoscrizione dell'offerta / del contratto relativa/o al processo di accordo sugli obiettivi e di monitoraggio si considerano accettate le presenti CG del pool di consulenti dell'AEnEC.

### 2. Prestazioni e obblighi dell'AEnEC

#### 2.1. Prestazioni

Nell'ambito dell'efficienza energetica il pool di consulenti dell'AEnEC offre servizi finalizzati all'elaborazione di accordi sugli obiettivi e di proposte di obiettivo secondo la legislazione sul CO<sub>2</sub> e sull'energia, stipulati tra la Confederazione o i Cantoni da un lato e le imprese dall'altro. L'ambito delle prestazioni è regolato in un contratto separato.

#### 2.2. Accordo sugli obiettivi e proposta di obiettivo

Stipulando un contratto con l'AEnEC, l'impresa acquisisce il diritto all'assistenza per l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio degli accordi sugli obiettivi o delle proposte di obiettivo allestiti secondo le direttive e le comunicazioni esecutive della Confederazione. Sulla base di tale contratto possono essere stipulati ulteriori accordi (cantionali, locali).

Per la conclusione dell'accordo sugli obiettivi restano determinanti le direttive della Confederazione e dei Cantoni. Se queste ultime vengono modificate, vengono adeguate di conseguenza anche le condizioni contrattuali applicabili nel complesso.

#### 2.3. Fornitori delle prestazioni

Le prestazioni menzionate al punto 2.1 sono fornite da professionisti in possesso della certificazione WERZ ammessi dall'AEnEC nel pool di consulenti. I consulenti sono formati regolarmente dal pool di consulenti dell'AEnEC.

### 3. Prestazioni e obblighi dell'impresa

#### 3.1. Collaborazione con il consulente dell'AEnEC

L'impresa comunica al consulente dell'AEnEC tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione dell'accordo sugli obiettivi. Esse comprendono in particolare i dati dell'analisi dello stato attuale, i dati aziendali che possono fungere da indicatori, i dati energetici, i costi energetici, le indicazioni sui processi e le procedure aziendali nonché le informazioni sulle misure attuate in passato e quelle previste per il futuro.

#### 3.2. Responsabilità

L'impresa stipula l'accordo sugli obiettivi direttamente con le autorità competenti sotto la propria responsabilità, o in alternativa presenta loro una proposta di obiettivo. Il pool di consulenti dell'AEnEC opera da supporto per l'espletamento delle pratiche. Di conseguenza la responsabilità per la valutazione delle misure proposte dal consulente dell'AEnEC in merito alla loro fattibilità, al loro rapporto costi-benefici e all'obiettivo che ne risulta è di competenza dell'impresa. Se necessario l'impresa svolge ulteriori accertamenti o li affida a terzi a proprie spese.

#### 3.3. Attuazione delle misure

La stipula di un accordo sugli obiettivi implica l'attuazione di misure economicamente redditizie, elaborate in collaborazione con il consulente dell'AEnEC. L'attuazione delle misure è affidata all'impresa e avviene sotto la sua completa responsabilità. Per tale attuazione l'impresa provvederà agli investimenti e alle risorse di personale necessari secondo quanto previsto nella pianificazione delle misure.

### 4. Ulteriori disposizioni

#### 4.1. Basi

Per l'attuazione degli accordi sugli obiettivi secondo il punto 2 si applicano le basi legali pertinenti. Nello specifico si tratta delle leggi federali sull'energia e sul CO<sub>2</sub> comprese le relative ordinanze, comunicazioni esecutive e direttive. Gli accordi sugli obiettivi possono essere utilizzati anche dai Cantoni e da terzi come base per l'attuazione delle leggi sull'energia.

#### 4.2. Articolo sui grandi consumatori dei Cantoni

I Cantoni che nelle loro leggi cantonali sull'energia mettono in vigore l'articolo sui grandi consumatori secondo il Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) riconoscono gli accordi sugli obiettivi stipulati con la Confederazione con il supporto del pool di consulenti dell'AEnEC. Le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi sono tuttavia definite dai singoli Cantoni e possono includere ulteriori requisiti.

### 5. Prezzi e condizioni di pagamento

#### 5.1. Fatturazione

La fatturazione avviene secondo le disposizioni del rispettivo contratto. In caso di differenze rispetto all'importo dell'acconto è previsto un conguaglio a fine anno.

Salvo diverso accordo, le fatture devono essere saldate entro 30 giorni.

#### 5.2. Modifica dei prezzi (in generale)

Eventuali adeguamenti di prezzo dovuti al rincaro possono essere apportati a cadenza annuale e devono essere comunicati all'UFE e all'impresa almeno 60 giorni prima della scadenza dell'anno contrattuale, tuttavia non prima del 1° gennaio 2026.

Gli adeguamenti di prezzo sono ammessi unicamente sulla base dell'inflazione secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo in Svizzera. Variazioni di prezzo possono avvenire anche per esigenze delle autorità. Queste modifiche sono prioritarie.

### 6. Riservatezza e protezione dei dati

#### 6.1. Riservatezza

I dati energetici e le emissioni di CO<sub>2</sub> o altre informazioni aziendali interne dell'impresa sono confidenziali e non sono trasmesse dall'AEnEC, dai suoi consulenti, dai suoi organi e da altri collaboratori o personale ausiliario terzi senza il consenso scritto dell'impresa.

Si applicano le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati.

### 7. Limitazione della responsabilità

#### 7.1. Garanzia

L'AEnEC si impegna a fornire i suoi servizi con la massima diligenza. Si adopera affinché i tool informatici e le conoscenze dei suoi consulenti siano sempre aggiornati allo stato più attuale della tecnica. Nonostante venga adottata la massima diligenza non si può escludere che si verifichino errori o che durante l'esercizio aziendale effettivo il potenziale di risparmio, la realizzazione tecnica, i costi e la redditività delle misure proposte risultino influenzati da condizioni particolari legate all'impresa.

La responsabilità dell'AEnEC si limita pertanto ai danni causati direttamente, con intenzione o per negligenza grave. Per il resto è esclusa ogni responsabilità dell'AEnEC, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.

La responsabilità per danni derivanti da indicazioni errate dell'impresa o dalla non osservanza delle prescrizioni legali (in particolare scadenze vincolanti) è esclusa. È altresì esclusa ogni responsabilità per il non raggiungimento degli obiettivi di riduzione definiti nell'accordo sugli obiettivi.

## **8. Inizio, durata e fine del contratto**

---

### **8.1. Inizio del contratto**

Il contratto tra l'impresa e l'AEnEC entra in vigore con la sottoscrizione dell'offerta a cura delle parti.

### **8.2. Durata del contratto**

Il contratto viene stipulato per la durata degli impegni legali assunti nel quadro dell'accordo sugli obiettivi o dell'impegno formale di riduzione del CO<sub>2</sub> oppure del rimborso del supplemento di rete con la Confederazione, i Cantoni o altri partner dell'impresa. La durata del contratto rimane invariata nonostante un'eventuale revisione di disposizioni di legge.

### **8.3. Fine del contratto**

Il contratto con l'AEnEC può essere disdetto per iscritto da entrambe le parti per la fine di ogni mese osservando un preavviso di tre mesi. Nel caso l'impresa abbia stipulato un accordo sugli obiettivi vincolante con la Confederazione, l'AEnEC può recedere dal contratto solamente se sussiste un motivo valido per la risoluzione (p. es. mancato pagamento delle fatture) per il quale l'AEnEC ha chiesto in precedenza di rimediare alla causa a) facendo presente la possibilità di disdetta e b) riservando un lasso di tempo sufficiente per rimediare alla causa. Anche in questo caso il contratto può essere disdetto osservando un termine di preavviso di tre mesi per la fine di ogni mese.

### **8.4. Cessione di crediti e successione giuridica**

Secondo l'articolo 164 ss. CO, l'impresa e l'AEnEC hanno il diritto di cedere i diritti e i crediti derivanti dai contratti stipulati. Ogni parte contraente ha l'obbligo di informare l'altra per iscritto in merito alla cessione ed entro il termine di un mese. Ogni parte contraente è autorizzata a trasferire i contratti a terzi. Affinché il cambiamento del titolare del contratto risulti giuridicamente valido è necessario il consenso dell'altra parte. Il consenso può essere negato solo per motivi importanti.

## **9. Disposizioni finali**

---

Le CG relative al pool di consulenti dell'AEnEC nonché i documenti menzionati regolano in modo esaustivo tutti i diritti e doveri esistenti tra l'AEnEC e l'impresa e costituiscono parte integrante del contratto tra l'impresa e l'AEnEC.

Per la conclusione dell'accordo sugli obiettivi restano determinanti le direttive della Confederazione e dei Cantoni. Se tali prescrizioni dovessero essere modificate, saranno adeguate di conseguenza anche le presenti CG.

Eventuali modifiche delle presenti CG sono comunicate alle imprese mediante pubblicazione sul sito web dell'AEnEC o per iscritto, e si intendono senz'altro accettate in assenza di contestazioni scritte entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Le presenti CG e i documenti sopra citati sottostanno esclusivamente al diritto svizzero. Sono escluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna, RS 0.221.211.1).

Unico foro competente per tutte le controversie in relazione con l'AEnEC è Zurigo.

# CONDIZIONI GENERALI (CG)

## SERVIZI ENAW

### 1. Campo d'applicazione

Le presenti Condizioni Generali regolano la fornitura di servizi da parte dell'Agenzia dell'energia per l'economia (di seguito denominata «AEnEC») alle imprese (di seguito denominate «partecipanti»). Con la sottoscrizione di un contratto o l'iscrizione elettronica si considerano accettate le presenti CG.

### 2. Prestazioni e obblighi dell'AEnEC

#### 2.1. Fornitori delle prestazioni

Le prestazioni sono fornite da consulenti dell'AEnEC. L'AEnEC li supporta mettendo loro a disposizione diversi strumenti ausiliari, in particolare tool informatici. I consulenti sono formati regolarmente dall'AEnEC.

#### 2.2. Label

L'AEnEC conferisce al partecipante un label che attesta il suo impegno per l'aumento dell'efficienza energetica e per la protezione del clima. Il label verrà ritirato se il partecipante non rispetta le prestazioni concordate nel contratto, ad esempio se non paga la fattura nonostante ripetuti solleciti.

### 3. Prestazioni e obblighi del partecipante

#### 3.1. Collaborazione con il consulente dell'AEnEC

Il partecipante comunica al consulente dell'AEnEC tutte le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi contrattuali. Esse comprendono in particolare i dati aziendali, i dati energetici, i costi energetici, le indicazioni sui processi e le procedure aziendali nonché le informazioni sulle misure attuate in passato e quelle previste per il futuro.

### 4. Ulteriori disposizioni

#### 4.1. Altri accordi

Alcuni cantoni, città, comuni come pure alcuni fornitori di energia elettrica e altri partner hanno messo a punto dei programmi d'incentivazione indirizzati ai partecipanti. Al fine di usufruire degli incentivi offerti, generalmente devono essere soddisfatte le stesse condizioni richieste per un accordo volontario sugli obiettivi stipulato con la Confederazione o i singoli Cantoni.

### 5. Prezzi e condizioni di pagamento

#### 5.1. Prezzo

Il prezzo per la partecipazione o l'utilizzo di singoli tool è stabilito nei rispettivi contratti. I prezzi non comprendono l'IVA.

#### 5.2. Fatturazione

Salvo accordi diversi, le fatture devono essere saldate al netto entro 30 giorni.

#### 5.3. Modifica dei prezzi (in generale)

L'AEnEC si riserva il diritto di adeguare i prezzi in caso di inflazione o a seguito dell'evoluzione dei costi, in caso di modifiche delle prestazioni o qualora i prezzi non permettano più di coprire le spese. Le variazioni di prezzo saranno comunicate ai partecipanti in forma adeguata sei mesi prima della loro entrata in vigore e sono considerate accettate, a meno che il contratto non venga disdetto entro tre mesi dalla comunicazione.

### 6. Riservatezza e protezione dei dati

#### 6.1. Riservatezza

I dati energetici e le emissioni di CO<sub>2</sub> o altre informazioni aziendali interne del partecipante sono confidenziali e non sono trasmesse dall'AEnEC, dai suoi consulenti, dai suoi organi e da altri collaboratori o persone ausiliarie a terzi senza il consenso scritto del partecipante, a meno che ciò non si renda necessario per adempiere le condizioni del presente contratto.

#### 6.2. Trasmissione dei dati dei partecipanti a terzi per l'adempimento degli obblighi contrattuali e all'interno dei gruppi d'incontro AEnEC

Per ulteriori servizi, L'AEnEC ha il diritto, e si riserva la facoltà di esercitarlo, di trasmettere o rendere accessibili i dati del partecipante a terzi che, su mandato, supportano l'AEnEC nell'adempimento degli obblighi contrattuali (per es. ditte di manutenzione IT, partner di servizi IT in outsourcing, miglioramento di prodotti e servizi dell'AEnEC ecc.).

L'AEnEC obbligherà i suddetti terzi alla riservatezza e al rispetto della protezione dei dati, in modo che non possano utilizzare i dati in una misura e per scopi che non siano quelli consentiti alla stessa AEnEC. Nell'ambito dello scambio di esperienze in gruppi, i partecipanti divulghino i propri dati energetici e le emissioni di CO<sub>2</sub> come pure le misure definite. Se il partecipante lo desidera, ai membri del gruppo vengono comunicati solo dati aggregati. In linea di principio l'AEnEC è autorizzata a utilizzare e pubblicare i dati in forma anonimizzata nell'ambito dei suoi workshop o allo scopo di allestire statistiche e altre valutazioni. L'AEnEC ha il diritto di pubblicare il nome del partecipante.

### 7. Limitazione della responsabilità

#### 7.1. Garanzia

L'AEnEC si impegna a fornire le sue prestazioni con la massima diligenza. Si adopera affinché i tool informatici e le conoscenze dei suoi consulenti siano sempre aggiornati allo stato più attuale della tecnica. Nonostante venga adottata la massima diligenza non si può escludere che si verifichino errori o che durante l'esercizio aziendale effettivo il potenziale di risparmio, la realizzazione tecnica, i costi e la redditività delle misure proposte risultino influenzati da condizioni particolari legate al partecipante.

La responsabilità dell'AEnEC si limita pertanto ai danni diretti, causati intenzionalmente o per negligenza grave. L'importo della responsabilità è limitato al volume contrattuale annuo del partecipante interessato. Per il resto è esclusa ogni responsabilità dell'AEnEC, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.

La responsabilità per danni derivanti da indicazioni errate del partecipante o dalla non osservanza delle prescrizioni legali (in particolare scadenze vincolanti) è esclusa.

### 8. Inizio, durata e fine del contratto

#### 8.1. Inizio del contratto

Il contratto di partecipazione tra il partecipante e l'AEnEC entra in vigore con la sottoscrizione delle parti.

#### 8.2. Durata del contratto

Il contratto di partecipazione viene stipulato per la durata indicata nel contratto.

#### 8.3. Fine del contratto

Il contratto di partecipazione può essere disdetto per iscritto da ciascuna delle parti rispettando i termini di disdetta specificati nel contratto.

#### 8.4. Cessione di crediti e successione giuridica

Secondo l'articolo 164 ss. CO, il partecipante e l'AEnEC hanno il diritto di cedere i diritti e i crediti derivanti dai contratti stipulati. Ogni parte contraente ha l'obbligo di informare l'altra per iscritto in merito alla cessione ed entro il termine di un mese. Ogni parte contraente è autorizzata a trasferire i contratti a terzi. Affinché il cambiamento del titolare del contratto risulti giuridicamente valido è necessario il consenso dell'altra parte. Il consenso può essere negato solo per motivi importanti.

## **9. Disposizioni finali**

---

Le presenti CG e il contratto di partecipazione regolano in modo esaustivo tutti i diritti e doveri esistenti tra l'AEnEC e il partecipante.

Eventuali modifiche delle presenti CG sono comunicate ai partecipanti mediante pubblicazione sul sito web dell'AEnEC o per iscritto e, in assenza di contestazioni scritte, si intendono accettate entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Qualora alcune disposizioni delle presenti CG dovessero rivelarsi inefficaci o incomplete o il loro adempimento dovesse risultare impossibile, non viene comunque pregiudicata la validità delle altre disposizioni delle CG.

Le presenti CG e i documenti sopra citati sottostanno esclusivamente al diritto svizzero. Sono escluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna, RS 0.221.211.1).

Unico foro competente per tutte le controversie in relazione con l'AEnEC è Zurigo.